



TRIBUNALE DI PESARO

Decreto

Il Giudice,

sciogliendo la riserva,

rilevato che era stato depositato un piano del consumatore ad opera del ricorrente MIKEL SAGAJEVA e che detto piano è stato comunicato ai creditori;

rilevato che il piano appare rispettoso dei criteri di cui agli artt. 7,8,9 della legge n. 03/12;

osservato che:

(-) MIKEL SAGAJEVA ha ritualmente proposto un piano del consumatore che prevede – accanto all'integrale soddisfacimento delle prededuzioni, il pagamento della percentuale di circa il 52% del (residuo) debito verso il creditore ipotecario ARAGORN NPL 2018 srl, e di circa il 33% dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Regione Marche, ecc. lungo un arco di tempo di cinque anni;

(-) hanno avanzato contestazioni alla convenienza del piano sia Aragorn, che la Regione Marche;

rilevato che:

(-) come già precisato, se pure è vero che nella proposta compaiono debiti (in particolare con l'erario) derivanti dalla precedente attività di imprenditore svolta dal ricorrente, è altrettanto vero che – tenuto conto dell'ammontare e della composizione degli stessi – possono ritenersi sostanzialmente prevalenti quelli ricollegabili alle problematiche sorte per l'adempimento degli impegni nascenti in occasione dell'acquisto della casa familiare e, quindi, quelli estranei rispetto all'attività imprenditoriale;

(-) entrambi i creditori contestanti si dolgono – ancorché in termini sommari (la Regione Marche, in particolare, senza alcuna motivazione o spiegazione a supporto) – della scarsa convenienza del piano;

(-) con riferimento alla posizione della soc. ARAGORN NPL 2018 SRL (in relazione alla quale l'Occ ha attestato che era stato regolarmente vagliato il merito creditizio), la stessa è oggi creditrice ipotecaria del sovraindebitato per la somma di circa 136 mila euro. Il bene oggetto di garanzia è stato valutato in sede di esecuzione forzata (attualmente in corso) circa 130 mila euro. L'art. 12 bis della legge n. 03/12 ricorda che allorquando sia contestata la convenienza del piano, lo stesso si possa omologare laddove il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Considerando il prezzo base di euro 130.000,00 e un'aggiudicazione (circostanza statisticamente più frequente) al secondo tentativo, è verosimilmente possibile ipotizzare un incasso, tenuto conto delle decurtazioni applicate nei vari tentativi, di circa 73/74 mila euro, dai quali detrarre le spese e le prededuzioni (pro quota).

L'importo previsto in favore del creditore ipotecario secondo il piano è di quasi 71 mila euro. Come si può constatare, le somme – all'incirca – si equivalgono. Non può, tuttavia, non constatarsi come il pagamento ad ARAGORN NPL 2018 SRL sia previsto entro 90 giorni dall'omologa e quindi secondo una tempistica molto più favorevole rispetto a quella ritraibile in caso di liquidazione;

(-) il debitore – che vive con la compagna e i tre figli minori – non possiede altri beni immobili e può contare unicamente sul reddito da lavoro di circa 2.100,00 mensili. Non vi sono ulteriori cespiti liquidabili né è verosimile si possa, atteso il numero dei componenti della famiglia, destinare alla liquidazione una parte degli introiti mensili sicché l'unico bene che sarebbe oggetto di una procedura liquidatoria è l'abitazione sopra indicata.

(-) se tali sono le premesse ci si avvede di come il piano del consumatore proposto dal debitore non sia più sconveniente per i creditori contestatori.

Per quanto riguarda ARAGORN NPL, essa si vedrebbe riconoscere all'incirca la medesima cifra che otterrebbe con la liquidazione, ma con una tempistica notevolmente più contenuta (il resto, degradando a chirografo, risulterebbe incapiente);

Per quanto riguarda REGIONE MARCHE, il previsto pagamento del 33% quale privilegiato è certamente superiore a quanto ottenibile in sede liquidatoria, ove l'intero valore del patrimonio liquidabile, in quanto assorbito dall'immobile, andrebbe all'ipotecario.

Non vi sono, pertanto, per i creditori suddetti, prospettive migliori rispetto a quelle loro proposte.

(-) ne consegue che – a mente l'art. 12 bis legge n. 03/12 – è possibile omologare i piano proposto;

(-) infine, la nota di aggiornamento proveniente dall'Agenzia delle Entrate e depositata irritualmente il 12.07.2022, appare la medesima e reca semplicemente minime variazioni in punto di interessi rispetto a quella richiamata dall'OCC il 14.06.2022 e tenuta in considerazione dalla parte debitrice, ragion per cui non pare necessario invitare il proponente a rimodulare il piano.

p.q.m.

(.) omologa il piano del consumatore così come presentato dalla parte ricorrente;

(.) dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, nella cronaca locale del Resto del Carlino e sul sito internet del Tribunale;

(.) dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano in oggetto, segnalando eventuali irregolarità.

Pesaro, il 02.09.2022

Il Giudice